

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	Pag.	3
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	4
FINANZE (VI)	»	12
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	31
AFFARI SOCIALI (XII)	»	40
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	44

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'armata Salvatore Farina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
--	---

AUDIZIONI

Giovedì 20 settembre 2018. – Presidenza della presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, Donatella TESEI.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'armata Salvatore Farina.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella TESEI, *presidente*, comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Svolge, quindi, un breve intervento introduttivo.

Salvatore FARINA, *Capo di stato maggiore dell'Esercito*, svolge una relazione sulle materie di propria competenza.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Roberto Paolo FERRARI (Lega), la senatrice Laura GARAVINI (PD), il deputato Salvatore DEIDDA (FdI) e il senatore Maurizio GASPARRI (FI-BP).

Salvatore FARINA, *Capo di stato maggiore dell'Esercito*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Donatella TESEI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	4
5-00487 Boldrini: Sull'esportazione di armi in Arabia Saudita in relazione alla crisi in atto in Yemen	4
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	7
5-00488 Lupi: Sulla tutela delle comunità cristiane in Medio Oriente	5
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	8
5-00489 Quartapelle Procopio: Sulla posizione del Governo italiano in merito alla vicenda Skripal	5
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	10
5-00490 Delmastro Delle Vedove: Sulla posizione del Governo italiano in merito all'applicazione dell'articolo 7 del TUE nei confronti dell'Ungheria	6
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	11

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00487 Boldrini: Sull'esportazione di armi in Arabia Saudita in relazione alla crisi in atto in Yemen.

Erasmus PALAZZOTTO (LeU), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarne il contenuto.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Erasmus PALAZZOTTO (LeU), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatto, dovendo rilevare con profondo disappunto come il Governo di risposte di tipo burocratico su questioni di elevato valore politico. Nel ritenere che la bassa qualità della risposta sia spiegabile con le contraddizioni interne alla maggioranza di governo sul tema in oggetto, evidenzia come il Sottosegretario non abbia dato riscontro sul punto politico di fondo, vale

a dire chiarire se l'autorizzazione all'*export* di armi verso l'Arabia Saudita sia conforme al dettato della legge n. 185 del 1990, tenuto conto che tale normativa vieta simili autorizzazioni nei confronti di Paesi che conculchino i diritti umani o che siano parti di un conflitto armato. Pur apprezzando il dato relativo al calo delle autorizzazioni tra il 2016 e il 2018, ritiene che la credibilità internazionale del nostro Paese sia danneggiata anche da dichiarazioni come quelle rese oggi dalla Ministra della difesa nei confronti del Dicastero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sul tema oggetto dell'interrogazione in titolo, in uno stile comunicativo che denota scarsa consapevolezza sul ruolo istituzionale rivestito.

5-00488 Lupi: Sulla tutela delle comunità cristiane in Medio Oriente.

Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI) illustra l'interrogazione in titolo richiamando i dati relativi alle violazioni dei diritti fondamentali delle comunità cristiane nel modo. Sottopone, quindi, alla specifica attenzione del rappresentante del Governo la problematica relativa al recente rapimento di Padre Pierluigi Maccalli in Niger. Auspica che la delegazione della Commissione che la prossima settimana si recherà in missione a New York in occasione della settimana inaugurale della 73^{ma} Assemblea Generale delle Nazioni Unite possa affrontare questo nodo nel corso di eventuali incontri bilaterali con interlocutori nigerini.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI), nell'esprimere la sua personale stima per il sottosegretario Picchi oltre che per il Ministero Moavero Milanese per il lavoro che stanno svolgendo, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo, sottolineando che il tema della tutela delle comunità cristiane in Medio Oriente non è solo un

punto fermo della forza politica che rappresenta ma dovrebbe essere una linea d'azione prioritaria nella politica estera del nostro Paese. L'Italia ha una storia e un radicamento specifico, nel solco della tradizione giudaico-cristiana e non solo in ragione della vicinanza dello Stato di Città del Vaticano: la difesa della libertà religiosa, a tutela di tutte le confessioni, costituisce infatti la base ogni società civile e per una pacifica convivenza tra i popoli. L'Italia deve, dunque, promuovere la libertà religiosa usando il suo peso politico in tutte le sedi internazionali, con opportuno stanziamenti di bilancio e supportando l'attività delle organizzazioni non governative. Riguardo al recente rapimento di Padre Pierluigi Maccalli in Niger, auspica che il Governo tenga informata la Commissione nelle modalità più opportune sugli sviluppi della vicenda, sottolineando che non si hanno più notizie di un'altra eminente figura nell'ambito del dialogo interreligioso, il gesuita Paolo Dall'Oglio, scomparso ormai cinque anni fa in Siria.

5-00489 Quartapelle Procopio: Sulla posizione del Governo italiano in merito alla vicenda Skripal.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo, in particolare, se la decisione del Governo italiano di non aderire alla dichiarazione congiunta di altri Paesi del G7 sia dovuta alla mancata consultazione da parte dei *partner*, che denoterebbe una mancanza di fiducia nei confronti dell'Italia, oppure da una precisa volontà dell'Esecutivo: in tal caso, si tratterebbe di un cambiamento radicale della posizione italiana nel contesto internazionale e nelle relazioni con la Russia.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatta della risposta del Governo, sot-

tolineando la gravità della posizione italiana, che di fatto rompe il fronte di solidarietà dei Paesi occidentali nei riguardi del Regno Unito. A suo avviso, tale scelta sembrerebbe addirittura avallare la possibilità di utilizzare armi chimiche nel territorio di un Paese amico. Ritiene, dunque, che una modifica così sostanziale del posizionamento geopolitico del nostro Paese, che ha seguito una linea di continuità fin dal 1945, dovrebbe essere comunicata con chiarezza all'opinione pubblica, nazionale ed europea.

5-00490 Delmastro Delle Vedove: Sulla posizione del Governo italiano in merito all'applicazione dell'articolo 7 del TUE nei confronti dell'Ungheria.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, che si limita ad illustrare, in maniera didascalica, la procedura prevista dall'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, senza precisare quale sia la posizione dell'Esecutivo nei riguardi della presunta violazione, da parte dell'Ungheria, dei diritti fondamentali dell'UE. A suo avviso, il Governo italiano dovrebbe chiarire se, in questa vicenda, intende difendere i principi della sovranità nazionale, schierandosi accanto al Governo ungherese, ovvero accettare supinamente le valutazioni delle istituzioni europee: nel primo caso, il gruppo Fratelli d'Italia sosterrà con convinzione la linea dell'Esecutivo, in caso contrario si opporrà con determinazione, ribadendo la sua appartenenza al blocco sovranista.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00487 Boldrini: Sull'esportazione di armi in Arabia Saudita in relazione alla crisi in atto in Yemen.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia segue con preoccupazione la situazione nello Yemen e rimane impegnata in seno all'Unione Europea ed in altri fori internazionali, tra cui le Nazioni Unite, per una soluzione politica alla crisi e per prevenire l'aggravarsi della già delicata situazione umanitaria nel Paese. Sosteniamo gli sforzi dell'inviato Speciale delle Nazioni Unite, Griffiths e contribuiamo, anche nel quadro di un esercizio di dialogo condotto assieme a Francia, Germania, Regno Unito, SEAE ed Iran, a individuare possibili piattaforme di compromesso da proporre alle parti.

Lo Yemen è sotto embargo armi. L'Italia non fornisce quindi materiali d'armamento al Paese.

Nei confronti dell'Arabia Saudita non esistono embarghi o altre forme di restrizione internazionale al commercio di alcun tipo.

Il processo autorizzativo delle licenze di esportazione di materiale d'armamento è notoriamente rigoroso, nel rispetto della normativa italiana ed internazionale, con un esame caso per caso delle istanze societarie. Esso inizia con le trattative contrattuali, cui concorre in prima battuta il Ministero della difesa con un approfondito ed articolato esame di merito, ed è seguito, prima dell'eventuale firma del

provvedimento amministrativo, dal concerto interministeriale nel Comitato Consultivo *ex* legge n. 185 del 1990, presieduto dall'Autorità Nazionale – UAMA, ove siedono anche i Ministeri della difesa, economia e finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, interno, sviluppo economico ed ambiente.

Nel 2017 e nei primi otto mesi del 2018, con l'eccezione di una licenza all'esportazione nel 2017 di 435.000 euro di componentistica legata a precedenti contratti, la RWM Italia non ha avuto alcuna – ripeto alcuna – licenza di esportazione per l'Arabia Saudita.

Lo stesso valore complessivo delle licenze di esportazione di materiali d'armamento italiano all'Arabia Saudita ha subito una fortissima contrazione, passando da 427 milioni di euro del 2016 a 9 milioni – ripeto 9 milioni – al 31 agosto del 2018.

Tutte le licenze sinora concesse sono legittime, essendo state adottate seguendo il dettato e le procedure stabilite dalla normativa nazionale ed internazionale.

Il Governo italiano continuerà a dare il proprio sempre attivo contributo, nei competenti fori internazionali, alla lotta ai traffici di armi in generale, ed in particolare nei teatri di crisi regionale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00488 Lupi: Sulla tutela delle comunità cristiane in Medio Oriente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La tutela e la promozione della libertà di religione o credo e dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose sono indispensabili alla pacifica convivenza delle differenti comunità in Medio Oriente, e più in generale per promuovere la pace e la stabilità internazionali e rappresentano pertanto delle priorità della politica estera italiana.

Il nostro Paese promuove infatti regolarmente in ambito ONU l'adozione di risoluzioni tematiche dell'Assemblea Generale e del Consiglio Diritti Umani focalizzate sulla tutela della libertà di religione o credo e le iniziative tese a attirare l'attenzione della Comunità internazionale sulle violazioni dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

La libertà di religione o credo e la tutela degli appartenenti alle minoranze religiose costituisce una delle priorità della candidatura italiana al Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite per il biennio (CDU) per il biennio 2019-2021.

Anche in ambito UE continuiamo a promuovere la libertà di religione o credo prestando attenzione che il tema sia tra le priorità dell'azione esterna UE in materia di diritti umani. L'Italia partecipa inoltre al Gruppo di Contatto internazionale sulla libertà di religione o credo, istituito nel 2015 con l'obiettivo di favorire il monitoraggio di situazioni di rischio, lo scambio di informazioni e buone pratiche.

Nel 2017, la Farnesina ha organizzato due conferenze internazionali, dedicate – rispettivamente – alla tutela delle comunità religiose e alla ricorrenza degli 800 anni della Custodia francescana di Terra Santa per mettere in rilievo il ruolo fon-

damentale del dialogo interreligioso nella promozione della pace e nella costruzione di società inclusive.

Numerose sono inoltre le iniziative umanitarie negli scenari di crisi più gravi e i programmi di cooperazione allo sviluppo che l'Italia ha promosso a sostegno delle comunità religiose ed etniche vittime di violenza settaria, in particolare in Iraq.

La Cooperazione Italiana si impegna pertanto a promuovere attivamente i principi dell'umanità e dell'imparzialità nell'azione umanitaria: le iniziative sono destinate a tutte le popolazioni bisognose, indipendentemente dalla fede o dall'etnia, dal genere o dalla razza. Per questo motivo, siamo molto impegnati nel fornire sollievo e assistenza umanitaria alle comunità religiose ed etniche che sono vittime di violenze settarie nelle emergenze.

Abbiamo quindi sviluppato programmi di cooperazione allo sviluppo, sia sul canale bilaterale, sia multilaterale, per sostenere sul piano umanitario gli appartenenti alle comunità minoritarie in Medio Oriente, in particolare Cristiane e Yazide.

Nello specifico, in risposta all'acuirsi della crisi irachena a seguito dell'avanzata di Daesh, la Cooperazione italiana è intervenuta attraverso iniziative umanitarie per recare sollievo alle sofferenze delle minoranze e della popolazione sfollata dalla Piana di Ninive nella Regione Autonoma del Kurdistan.

Nel 2015 abbiamo sostenuto UNICEF nelle attività di supporto sanitario e psicosociale e di reinserimento in favore delle ragazze appartenenti alle minoranze cristiana e yazida, rapite da Daesh e successivamente fuggite o liberate. Nel 2017

abbiamo contribuito ad un progetto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) rivolto in particolare a donne di fede yazida e cristiana, mirante a creare opportunità economiche ed a fornire supporto psicologico alla popolazione delle province irachene di Dohuk e Ninive.

Vi sono state anche iniziative finalizzate a promuovere il dialogo fra le diverse componenti etnico-religiose del paese, quale un progetto in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), approvato nel 2016, volto anche a favorire il ritorno nella provincia irachena di Diyala delle persone fuggite a causa delle persecuzioni di Daesh.

L'Italia ha inoltre contribuito con un totale di 9,4 milioni di euro, dal 2015 a oggi, al fondo *Funding Facility for Immediate Stabilization* (FFIS) dell'UNDP, che lavora per la stabilizzazione dei territori dell'Iraq liberati da Daesh e, in questo quadro, promuove la riconciliazione fra i gruppi etnico-religiosi coinvolti nel conflitto. Prevediamo di approvare un ulteriore finanziamento per 2 milioni di euro al FFIS entro la fine del 2018.

L'Italia è anche promotrice di una rinnovata azione della Comunità Internazionale a difesa del patrimonio culturale e religioso, imprescindibile per garantire il rispetto della libertà di manifestare la propria religione e tutelare l'identità storica e culturale di una comunità. Soste-

niamo l'azione dell'UNESCO a tutela del patrimonio culturale nelle aree di crisi, attraverso la creazione – su proposta italiana – di un meccanismo per interventi di urgenza ed abbiamo sottoscritto nel 2016 un Memorandum d'Intesa con l'UNESCO, che mette a disposizione dell'UNESCO stessa la « *Task Force* italiana », con la partecipazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

Il contrasto all'intolleranza e alla discriminazione per motivi religiosi sono temi di importanza centrale anche nel quadro della Presidenza italiana dell'OSCE 2018: a gennaio abbiamo ospitato alla Farnesina una Conferenza dedicata al contrasto all'antisemitismo e stiamo organizzando per il prossimo ottobre una Conferenza sul contrasto all'intolleranza e alla discriminazione su base religiosa con *focus* su cristiani e musulmani.

In ambito bilaterale, la libertà di religione o credo e i diritti degli appartenenti alle minoranze religiose sono temi sollevati regolarmente in tutte le occasioni di dialogo che l'Italia ha, nel campo dei diritti umani, con i Paesi terzi.

Continueremo quindi a lavorare con determinazione per promuovere e tutelare la libertà di religione o credo e per proteggere le minoranze religiose, in particolare cristiane, da discriminazioni e violenze.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00489 Quartapelle Procopio: Sulla posizione del Governo italiano in merito alla vicenda Skripal.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia ha espresso fin dall'inizio la propria piena solidarietà al Regno Unito in merito al caso dell'avvelenamento di Sergey Skripal e di sua figlia Yulia con un agente chimico della famiglia dei gas nervini, condannando duramente l'utilizzo di armi chimiche e concordando sulla ricostruzione dell'accaduto effettuata dalle Autorità britanniche.

Tale posizione è stata espressa associandosi ai partner europei e del G7, in particolare nelle conclusioni adottate dal Consiglio Europeo del 22 marzo 2018, a seguito delle quali, come ricordato, vi è stata anche da parte italiana l'espulsione di personale russo accreditato in lista diplomatica; nel comunicato dei Ministri degli Esteri del G7 del 16 aprile; e successivamente nel comunicato finale del Vertice di Charlevoix dei leader G7, il 13 giugno scorso.

L'Italia ha altresì sostenuto e continua a sostenere, in ogni occasione e in diversi contesti, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi

Chimiche, le iniziative volte al rafforzamento del regime di non proliferazione chimica, ivi inclusa l'istituzione di meccanismi di attribuzione delle responsabilità per l'utilizzo di armi chimiche.

In relazione alla dichiarazione del 6 settembre dei leader di Francia, Germania, Canada, Stati Uniti e Regno Unito, pur persistendo l'immutata solidarietà già espressa nei confronti del Regno Unito ed il sostegno al regime di non proliferazione chimica, il formato e le modalità con cui la dichiarazione è stata predisposta hanno influito sulle decisioni adottate.

Come fatto notare dagli interroganti, il formato non era quello del G7, in quanto assente il Giappone, né alcuno di quelli in precedenza utilizzati; rispetto alle modalità, la proposta dei partner è giunta in una fase in cui la valutazione dei nuovi elementi da parte del Governo era ancora in corso. Si è infatti ritenuto necessario disporre di una compiuta ed approfondita valutazione, non compatibile con la tempestiva proposta.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00490 Delmastro Delle Vedove: Sulla posizione del Governo italiano in merito all'applicazione dell'articolo 7 del TUE nei confronti dell'Ungheria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo scorso 12 settembre il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo ha approvato – con 448 voti a favore, 197 contrari e 48 astenuti – una Risoluzione con cui, sulla base dell'articolo 7 (1) del Trattato sull'Unione europea (TUE), chiede al Consiglio dell'UE di accertare l'esistenza di un evidente rischio di una grave violazione da parte dell'Ungheria dei valori fondativi dell'Unione europea.

Secondo la Risoluzione, la situazione in Ungheria avrebbe un impatto negativo sull'immagine dell'Unione, così come sulla sua efficacia e credibilità nella difesa dei diritti fondamentali, dei diritti umani e della democrazia a livello globale.

Dal punto di vista procedurale, la questione dello Stato di diritto in Ungheria passerà all'esame del Consiglio dell'UE (il Consiglio Affari Generali, come nel caso che riguarda la Polonia, aperto su iniziativa della Commissione), attraverso l'audizione dello Stato membro interessato.

In tal senso, con lettera dello scorso 18 settembre al Cancelliere austriaco Kurz, il Presidente del PE Tajani ha formalmente investito della questione la Presidenza austriaca del Consiglio UE. Quest'ultima consulterà quindi il Servizio giuridico del Consiglio su come procedere verso l'audizione dell'Ungheria (nel frattempo decisa ad impugnare la risoluzione del PE dinanzi alla CGUE).

Ai sensi dell'articolo 7 (2) TUE, dopo l'audizione, il Consiglio potrà rivolgere all'Ungheria delle raccomandazioni, deliberando a maggioranza dei 4/5 dei suoi membri e previa approvazione del Parlamento europeo. Successivamente ad un'eventuale

constatazione del rischio di violazione dei diritti fondamentali, il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto ad essa rimangono validi. Come passo successivo, il Consiglio europeo (comma 2), deliberando all'unanimità su proposta di 1/3 degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori fondamentali UE, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.

Solo in caso di accertata violazione, il Consiglio dell'UE (comma 3), deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti dello Stato membro, compresi i diritti di voto in Consiglio. Tali decisioni possono essere in seguito modificate o revocate dal Consiglio con un voto a maggioranza qualificata, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione (comma 4).

Il Governo ritiene che la salvaguardia del principio dello Stato di diritto e dei valori fondanti dell'Unione europea debba essere perseguita preservando la necessaria unità e coesione interna tra gli Stati Membri, attraverso un dialogo costante tra Governi e Istituzioni UE, con un approccio che sia costruttivo e non discriminatorio, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di ciascuno Stato membro.

Gli orientamenti del Governo sull'attivazione dell'articolo 7 TUE nei confronti dell'Ungheria saranno precisati sulla base degli elementi che saranno accertati e discussi in sede di Consiglio dell'UE nei prossimi mesi.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00047 Foti: Trattamento fiscale delle diverse tipologie di concordato preventivo nell'ambito delle procedure fallimentari	12
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	17
5-00394 Fragomeli: Esenzione dal pagamento della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP)	13
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	19
5-00395 Cancellieri: Compensazione delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo con crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni	13
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	20
5-00396 Mandelli: Termine di presentazione della Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA relativa al secondo trimestre 2018	13
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	22

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00480 Bignami: Misure riguardanti le accise sui carburanti	13
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	24
5-00481 Fregolent: Assoggettamento all'imposta municipale unica delle piattaforme di rigassificazione ubicate in acque territoriali	14
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	26
5-00482 Trano: Applicazione della quota variabile della TARI sulle pertinenze delle abitazioni catastalmente distinte	14
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	28
5-00483 Centemero: Normativa in materia di riporto delle perdite per le imprese in regime di contabilità semplificata	14
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	30

SEDE REFERENTE:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (<i>Esame e rinvio</i>)	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

INTERROGAZIONI

Giovedì 20 settembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 9.

5-00047 Foti: Trattamento fiscale delle diverse tipologie di concordato preventivo nell'ambito delle procedure fallimentari.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Riccardo ZUCCONI (FdI) preso atto della risposta fornita, si dichiara soddisfatto, avendo il rappresentante del Governo escluso l'eventualità che possano esse penalizzati gli imprenditori che acquisiscono e provvedono al risanamento di aziende soggette a procedure di concordato fallimentare.

5-00394 Fragomeli: Esenzione dal pagamento della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro DEL BARBA (PD) prende atto della risposta del Governo.

5-00395 Cancellieri: Compensazione delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo con crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), cofirmataria dell'interrogazione, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta.

5-00396 Mandelli: Termine di presentazione della Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA relativa al secondo trimestre 2018.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Galeazzo BIGNAMI (FI), cofirmatario dell'interrogazione, evidenzia come le indicazioni fornite dal Sottosegretario siano un positivo effetto dell'interrogazione presentata e rivendica il merito di quanto chiarito nella seduta odierna.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 settembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 9.25.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00480 Bignami: Misure riguardanti le accise sui carburanti.

Galeazzo BIGNAMI (FI) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Galeazzo BIGNAMI (FI) rileva con inquietudine il carattere burocratico della risposta fornita dal Sottosegretario, e richiama le dichiarazioni rese lo scorso 9 settembre dal Sottosegretario Bitonci, che – in coerenza con quanto previsto nel programma di governo – aveva invece evidenziato la necessità di uno sfortimento delle accise gravanti sui carburanti, preannunciando l'adozione di importanti misure in tal senso. Si sarebbe pertanto aspettato una risposta più snella e concreta da parte dell'Esecutivo, che invita ad assumere le proprie responsabilità, anzi-

ché farsi dettare le linee di intervento dalle burocrazie.

5-00481 Fregolent: Assoggettamento all'imposta municipale unica delle piattaforme di rigassificazione ubicate in acque territoriali.

Marco DI MAIO (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco DI MAIO (PD) ringrazia il Governo per la cortese risposta della quale tuttavia non si ritiene soddisfatto. La volontà di intervenire efficacemente non pare infatti emergere dall'intervento del Sottosegretario, che si riserva in ogni caso di approfondire. Evidenzia come vi siano diverse amministrazioni comunali che sono esposti ad un mancato gettito, e come occorra intervenire sul piano legislativo affinché sia risolto il contenzioso in atto; le attività svolte dalle piattaforme di rigassificazione sono infatti assimilabili ad altre attività industriali, ordinariamente assoggettate al pagamento dell'IMU. Preannuncia l'intenzione del gruppo del Partito Democratico di farsi promotore di iniziative sul tema, a beneficio dei comuni interessati e dei loro cittadini.

5-00482 Trano: Applicazione della quota variabile della TARI sulle pertinenze delle abitazioni catastalmente distinte.

Raffaele TRANO (M5S) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Raffaele TRANO (M5S) ringrazia il Governo per la risposta chiarificatrice, della quale si dichiara soddisfatto.

5-00483 Centemero: Normativa in materia di riporto delle perdite per le imprese in regime di contabilità semplificata.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 settembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Vilarosa.

La seduta comincia alle 9.50.

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074 Ruocco.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, ricorda che la presente proposta di legge contiene misure di semplificazione fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti.

Si implementa il dialogo tra fisco e cittadini, si eliminano inutili adempimenti,

ripetitivi e farraginosi, si sbloccano risorse per professionisti e piccole e medie imprese. Il testo è un primo passo verso quella semplificazione fiscale che cittadini e imprese chiedono da molto tempo.

La burocrazia eccessiva imprigiona le migliori energie produttive del Paese, frenando crescita e occupazione.

La riduzione della pressione fiscale deve essere accompagnata da una riforma del rapporto fisco-contribuente, attuando quelle parti dello Statuto dei diritti del contribuente purtroppo rimasta inattuata.

Vengono altresì proposte interessanti misure di sostegno economico alle famiglie e alle imprese.

La proposta di legge reca la firma di tutti i membri del gruppo M5S e Lega della VI Commissione. Agli stessi, così come alle opposizioni, saranno assicurati i più ampi spazi di dialogo e di intervento per arricchire, integrare o modificare il testo base, anche previa audizione di tutti gli *stakeholder* istituzionali e della società civile.

Le principali misure intervengono sul modello F24, sulle semplificazioni e i versamenti, con particolare riferimento all'estensione generalizzata del modello F24 (anche relativamente all'imposta di registro, all'imposta ipocatastali e di bollo e alle compensazioni nei tributi locali) e al versamento delle addizionali da parte dei sostituti d'imposta.

Altre disposizioni intervengono sulle semplificazioni dei modelli e dei termini di dichiarazioni, quali la previsione dell'obbligo di provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate a cadenza annuale per la semplificazione dei modelli dichiarativi, l'abolizione dei dati sui contratti di locazione in dichiarazione, la soppressione del modello 770 dei sostituti d'imposta, lo slittamento dal 31 ottobre al 31 dicembre del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap.

Il provvedimento reca inoltre disposizioni riguardanti le semplificazioni dell'IVA, con riguardo ad un regime semplificato per il rilascio delle dichiarazioni d'intento degli esportatori abituali (con la trasmissione telematica all'Agenzia delle

Entrate anche cumulativa per più operazioni), all'introduzione nello *split payment* (scissione dei pagamenti per chi effettua operazioni con la Pubblica Amministrazione) di un meccanismo simile al *plafond* degli esportatori abituali (acquisto in esenzione per evitare l'accumulo di credito Iva da rimborsare), alla semplificazione nell'annotazione sul registro corrispettivi per chi esegue la memorizzazione elettronica dei dati.

Vi sono inoltre misure relative ai rapporti fisco-contribuente. Mi riferisco in particolare alle seguenti disposizioni: divieto agli Uffici di chiedere in sede di controllo formale delle dichiarazioni dati e informazioni già posseduti, in quanto acquisite da terzi (quali, ad esempio, i dati acquisiti per la dichiarazione precompilata); obbligo per l'amministrazione finanziaria di diffondere applicativi informatici, modelli e istruzioni almeno 60 giorni prima dell'adempimento; previsione da parte dell'amministrazione finanziaria del minor numero di adempimenti e delle procedure meno costose e più agevoli per il contribuente; esclusione delle sanzioni in caso di inadempimento dovuto ad irregolarità, malfunzionamento, disservizio o ritardo dell'amministrazione finanziaria; introduzione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale per tutti i procedimenti di controllo fiscale, a pena di nullità dell'atto impositivo.

Si stabilisce inoltre che gli atti normativi e i provvedimenti amministrativi di carattere generale in materia tributaria non possono introdurre nuovi oneri a carico dei cittadini senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, anche prevedendo una relazione annuale al riguardo.

In materia di tributi locali, si stabilisce che i regolamenti e le delibere TARI sono efficaci dalla data di pubblicazione sul sito internet del MEF.

Per ciò che riguarda la fatturazione elettronica, è prevista l'abolizione della comunicazione delle liquidazioni Iva all'avvio della fatturazione elettronica. Inoltre, lo spesometro diventa a cadenza annuale fino alla sua soppressione (prevista all'avvio della fatturazione elettronica) e,

per il primo anno di applicazione della fatturazione elettronica, le sanzioni vengono ridotte alla metà del minimo edittale.

Si prevedono per i professionisti e i piccoli imprenditori gli stessi limiti di pignorabilità previsti per i lavoratori dipendenti, sia per debiti tributari che di diversa natura, e si introduce l'imposta sul reddito professionale, assoggettando a tassazione separata con aliquota ridotta il reinvestimento dei proventi dell'attività, con esclusione dei soggetti cui si applicherà la «*flat tax*».

Per quanto riguarda le misure volte a sostenere le famiglie, si stabilisce una gradualità nella corresponsione degli assegni per la natalità sulla base dei dati ISEE.

Il provvedimento prevede poi disposizioni in materia di contrasto all'evasione e alle frodi in materia di accise sui prodotti alcolici e misure di contrasto alle indebite compensazioni.

In materia di rapporti locatizi, i redditi di fabbricati rivenienti da locazione di immobili vengono assoggettati ad imposizione solo se effettivamente percepiti e si chiarisce la durata dei rinnovi taciti dei contratti di locazione a canone concordato, con conseguente univocità del trattamento fiscale tra Uffici.

Si prevedono poi ulteriori semplificazioni, quali quella del rilascio della dichiarazione del vincitore in tornei sportivi, ai fini del rispetto della franchigia; lo scarto d'archivio «*informatico*» per i dati inutili in Anagrafe tributaria; la revisione del trattamento sanzionatorio per l'utilizzo di assegni bancari e postali privi della clau-

sola di non trasferibilità, con una sanzione minima di 300 euro anziché di 3.000 euro e la sanzione massima invariata a 50.000 e con la determinazione delle sanzioni sulla base della gravità del fatto, nonché della personalità e delle condizioni economico/sociali dell'agente.

Sono previste infine le seguenti misure di semplificazione: agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti; regime tributario speciale per i lavoratori impatriati; aliquota Iva ridotta per beni e servizi essenziali all'infanzia e persone disabili e non autosufficienti; stampa di tutti i registri contabili solo su richiesta dell'organo procedente, con conservazione su qualsiasi supporto elettronico; non punibilità delle violazioni che non comportano minore imponibile o imposta, salvo omessa dichiarazione con imposta a debito.

Auspica in conclusione che sulla presente proposta di legge la Commissione possa proseguire con immediatezza i lavori, finalizzati alla sua approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.05.

ALLEGATO 1

5-00047 Foti: Trattamento fiscale delle diverse tipologie di concordato preventivo nell'ambito delle procedure fallimentari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato in esame, l'Onorevole interrogante chiede di sapere se nell'ambito delle procedure concorsuali di concordato con continuità « esterna » – nelle quali la continuazione dell'attività aziendale è operata da un terzo e non direttamente dal debitore – le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di debiti siano detassate totalmente (come avviene, *ex* articolo 88, comma 4-*ter*, del TUIR, nell'ambito dei concordati preventivi liquidatori) o solo parzialmente (così come prescritto dalla citata norma del Testo Unico nei casi di « concordato di risanamento »).

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha profondamente riformato la disciplina delle sopravvenienze attive, modificando l'articolo 88, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 introducendo i commi *A-bis* e 4-*ter*.

Il citato comma 4-*ter* dell'articolo 88 dispone che « non si considerano ...sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (.). In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti... ovvero di un piano attestato... la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite

dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 ». La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo al 7 ottobre 2015.

La novella normativa introdotta con il nuovo comma 4-*ter* distingue, pertanto, il trattamento delle riduzioni di debito tra le procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (con detassazione integrale della sopravvenienza) e le procedure di « concordato di risanamento » (con detassazione limitata).

Di fatto, qualora la procedura sia finalizzata alla prosecuzione dell'attività aziendale, il Legislatore ha inteso sì riconoscere al debitore un beneficio fiscale, ma nella misura strettamente necessaria ad evitare che la riduzione dei debiti determini il sorgere di quelle imposte che, in assenza delle stesse procedure di risanamento, non sarebbero dovute.

La logica sottesa a tale disposizione è, cioè, da una parte, quella di evitare che l'effetto positivo conseguente alla riduzione dei debiti sia parzialmente vanificato dall'emersione di un corrispondente debito fiscale, e dall'altra, di impedire che l'impresa destinata a proseguire l'attività, oltre al beneficio della non imponibilità del componente positivo, possa continuare ad utilizzare, a compensazione dei redditi futuri, le perdite di cui all'articolo 84 del TUIR (e le altre deduzioni richiamate dall'articolo 88) formatesi negli anni della crisi.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante, nel suo quesito, fa riferimento all'articolo 186-*bis* della legge fallimentare,

vale a dire ai piani concordatari che prevedono la prosecuzione dell'attività aziendale e che si articolano in:

piani concordatari con continuità interna o diretta, nei quali la prosecuzione dell'attività avviene a opera del debitore;

piani concordatari con continuità esterna o indiretta, che prevedono la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione; in questi casi, dunque, l'attività prosegue a opera di un soggetto terzo rispetto al debitore.

Se nessun dubbio sussiste sulla riconducibilità dei piani concordatari con continuità diretta fra quelli « non liquidatori » (per i quali, dunque, opera la detassazione parziale delle eventuali sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di debiti), più problematico appare l'inquadramento dei concordati con continuità indiretta.

Ai nostri fini, occorre muovere dalla *ratio* della norma fiscale che, come sopra argomentato, prevede la detassazione solo

parziale nei casi in cui, altrimenti, alla sterilizzazione integrale del componente positivo di reddito (la sopravvenienza) si aggiungerebbe – in considerazione della prosecuzione dell'attività – anche il successivo utilizzo delle perdite pregresse ad abbattimento degli eventuali imponibili futuri, trasformandosi, così, in una doppia agevolazione.

L'attrazione dei piani concordatari con continuità indiretta nella categoria delle procedure liquidatorie o fra quelle non liquidatorie (con le relative conseguenze fiscali) non può che far seguito a una valutazione tendente a verificare la *ratio* della norma come sopra descritta nei casi di proseguimento o meno dell'attività d'impresa in capo al cedente/conferente (continuità « soggettiva »). Così, se per effetto del piano in questione l'imprenditore cesserà di essere tale, le eventuali sopravvenienze saranno integralmente detassate, dal momento che non potrà verificarsi quell'utilizzo futuro delle perdite pregresse che la norma vuole scongiurare.

ALLEGATO 2

5-00394 Fragomeli: Esenzione dal pagamento della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga utile esplicitare che l'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) sia da applicarsi anche per l'occupazione di suolo pubblico da parte di società a capitale interamente pubblico che svolgono servizi pubblici per opere di manutenzione mantenendo la società *in house* il carattere pubblicistico come i consorzi che risultano essere già esonerati dall'imposta ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 49 in questione prevede al comma 1, lettera a), espressamente l'esenzione dalla TOSAP « per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi... ». Risulta, così, evidente che la norma di esenzione agisce nei casi in cui l'ente locale effettui l'occupazione nel territorio di un altro ente locale, poiché solo in questo caso si realizza il presupposto impositivo della tassa di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 507 del 1993.

Si deve ricordare che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale non è dovuta la TOSAP neanche nel caso in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche avvenga da parte di un'impresa edile appaltatrice di lavori per conto o

comunque nell'interesse del comune così come nei casi in cui l'occupazione sia strumentale rispetto ai lavori da eseguire trattandosi, infatti, di un'occupazione necessitata dall'esecuzione di un'opera che l'ente locale, se avesse la capacità tecnica e organizzativa, avrebbe dovuto eseguire direttamente in proprio.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che alla stessa conclusione si debba, a maggior ragione, pervenire anche nel caso di società *in house* dovendosi per tali intendersi quelle costituite da uno o più Enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi Enti possano essere soci, che statutariamente esplichino la propria attività prevalente in favore degli Enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli Enti pubblici sui propri uffici. Con riferimento, poi, all'individuazione dei requisiti necessari affinché una società possa essere definita *in house* si rinvia alla sentenza della Corte di Cassazione del 24 ottobre 2014, n. 22609, in cui si puntualizza altresì che solo se vengono rispettati i requisiti richiesti è superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'Ente pubblico.

In ultimo, si fa presente che le precisazioni sin qui delineate potrebbero essere oggetto di un apposito documento di prassi amministrativa.

ALLEGATO 3

5-00395 Cancellieri: Compensazione delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo con crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina stabilita nell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, n. 165 per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa presentazione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008 rilasciata, su richiesta del creditore, mediante l'apposita piattaforma elettronica.

In particolare, gli interroganti chiedono se non si ritenga opportuno « assumere iniziative, anche di natura normativa, al fine di consentire il pagamento di somme dovute mediante compensazione con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche – anche qualora l'iscrizione a ruolo delle somme dovute sia effettuata in data successiva a quella prevista per il pagamento ma antecedente l'incasso effettivo del credito ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, i crediti, muniti di apposita certificazione, possono essere utilizzati per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 (avvisi di accertamento esecutivi) e 30 (avvisi di addebito)

del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali o altre entrate dovute alla stessa amministrazione che ha rilasciato la certificazione.

Per rendere concretamente operativa la compensazione in parola sono stati emanati nel tempo diversi decreti ministeriali che ne hanno disposto l'applicazione limitatamente al pagamento delle « somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo (..) notificate » entro il termine del 30 aprile 2012; termine differito successivamente al 30 settembre 2013 (cfr. articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 come modificato dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014).

In questo contesto, il legislatore, con l'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 145 del 2013, a partire dall'anno 2014, ha riconosciuto la possibilità di compensare le cartelle di pagamento in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e debitamente certificati.

Tale ultima forma di compensazione è stata estesa anche agli anni successivi al 2014.

Da ultimo, l'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 87 del 2018 (c.d. decreto-legge dignità) introdotto in sede di conversione (legge 9 agosto 2018, n. 96), rubricato

« Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione », stabilisce che le « disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (...) si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 (...), anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della Riscossione entro il 31 dicembre 2017 ».

Pertanto, diversamente dalle precedenti norme di estensione temporale della compensazione, per il 2018 la disposizione è immediatamente operativa, in quanto non si rinvia a un successivo decreto ministeriale di attuazione, il legislatore, infatti, ha espressamente previsto l'applicazione delle modalità operative indicate dal decreto ministeriale 24 settembre 2014. La compensazione è applicabile con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017 a prescindere dalla data di notifica della cartella.

In base al citato articolo 28-*quater*, l'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. A questo fine, le certificazioni dei crediti, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo effettuato in data antecedente quella prevista per il pagamento del credito.

Ciò posto, le vigenti disposizioni in materia di pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A. non prevedono che tale istituto possa essere utilizzato soltanto per il versamento « totale o parziale delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito ». Tali disposizioni, infatti, stabiliscono, all'attualità, che siano compensabili nell'anno 2018 i carichi consegnati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017 e, quindi, anche se il carico (ruolo) sia stato formato e consegnato successivamente alla data prevista per il pagamento del credito da parte della PA.

In merito alla proposta di adozione di iniziative volte a permettere l'utilizzazione della compensazione in parola anche per pagare somme dovute sulla base di carichi consegnati all'agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2017, la Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato che, al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica, la disciplina vigente prevede che possano essere soggetti a compensazione solo i ruoli emessi (o meglio i carichi affidati agli agenti della riscossione come precisato nella normativa più recente) entro una data sufficientemente risalente nel tempo.

Allo stato pertanto, la fissazione di un termine successivo, o a maggior ragione l'estensione ai carichi affidati correntemente, determinerebbe infatti effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di minore gettito per gli enti impositori, per cui sarebbe necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.

ALLEGATO 4

5-00396 Mandelli: Termine di presentazione della Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA relativa al secondo trimestre 2018.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti sollecitano un chiarimento urgente in merito alla scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al 2° trimestre 2018. Sussiste, infatti, incertezza tra gli operatori del settore circa il termine ultimo entro cui tale adempimento deve essere assolto: se entro il prossimo 17 settembre 2018 (termine prorogato in quanto il 16 settembre è domenica) oppure entro il 1° ottobre 2018 (termine prorogato in quanto il 30 settembre è domenica).

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Agenzia delle entrate, si fa presente quanto segue.

L'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisce che le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva sono trasmesse « negli stessi termini » fissati dal precedente articolo 21 per le comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Il citato articolo 21, nella versione attualmente vigente, stabilisce che « La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre ».

Inoltre, l'articolo 1, comma 932, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), dispone che: « Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [...], il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre [...] ».

Tale ultima disposizione, senza modificare direttamente l'articolo 21 del decreto-legge n. 78, stabilisce che il termine

ordinario del 16 settembre, previsto per la comunicazione dei dati relativi al 2° trimestre, è temporaneamente fissato al 30 settembre, « al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti ».

Proprio la finalità espressa dal legislatore (evitare la sovrapposizione di adempimenti), lascia intendere che la disposizione si riferisca unicamente alla comunicazione dei dati delle fatture, prevista dall'articolo 21, e non anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-*bis*. Diversamente, infatti, si verificherebbe di nuovo quella sovrapposizione di adempimenti in uno stesso giorno (30 settembre anziché 16 settembre) che la norma vuole invece esplicitamente scongiurare.

Si evidenzia, infine, che la volontà di non riferire la proroga anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sembra risultare anche dai lavori parlamentari e dai documenti prodotti dai servizi studi e bilancio del Senato e della Camera, che nel commentare il citato comma 932 della legge di bilancio richiamano solamente la comunicazione dei dati delle fatture (vedi allegato).

Per le motivazioni sopra esposte, nello scadenario pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è indicato, quale termine per trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, la data del 17 settembre 2018.

Relativamente agli aspetti di natura finanziaria si segnala che, per conseguire gli obiettivi di gettito previsti in relazione alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2° trimestre 2018, è necessario che l'intero « ciclo » di lavo-

razione (elaborazioni delle comunicazioni pervenute, messa a disposizione delle lettere di invito all'adempimento spontaneo, previsione di un congruo termine per il ravvedimento, predisposizione e invio delle comunicazioni di irregolarità in tempo utile affinché il termine di 30 giorni per il pagamento ricada entro il 2018) si chiuda entro il 2018.

Un eventuale slittamento del termine di presentazione della comunicazione della liquidazione periodica di 15 giorni (dal 16 al 30 settembre) comporterebbe il rischio di non incamerare il gettito previsto nella relazione tecnica di accompagnamento al Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016 (1,4 mld di euro per il 2018).

ALLEGATO 5

5-00480 Bignami: Misure riguardanti le accise sui carburanti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, nel lamentare il rilevante aumento del prezzo dei carburanti nel nostro Paese – in particolare gasolio e benzina – a fronte dell'invarianza del costo del petrolio negli ultimi cinque anni, chiedono di sapere se e quando si intenda procedere al taglio delle componenti fiscali della benzina ed, in caso affermativo, con quali tempistiche.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Va preliminarmente osservato che l'accisa costituisce una delle componenti del prezzo finale dei carburanti e concorre alla sua formazione unitamente all'IVA, all'imposta regionale, limitatamente alla benzina qualora istituita, e ovviamente al costo industriale. Il prezzo finale dei carburanti è comunque liberamente determinato dalle compagnie petrolifere e, in conseguenza, la «leva fiscale» non costituisce uno strumento determinante per la variazione del prezzo di vendita dei carburanti: ad una riduzione della componente tributaria non necessariamente corrisponde una riduzione di pari valore del prezzo finale del prodotto, come, d'altro canto, da un incremento della fiscalità non deriva un eguale aumento del prezzo finale.

Ciò posto, come rilevato dagli stessi Onorevoli interroganti, occorre premettere che l'accisa è un'imposta armonizzata nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea; ciò sta a significare che la relativa disciplina trova fondamento in apposite direttive comunitarie che individuano i prodotti sui quali essa debba gravare e le relative modalità di applicazione – inclusi i livelli minimi – al di sotto dei quali non è

possibile fissare le relative aliquote. In particolare benzina e gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, sono sottoposti al regime armonizzato dell'accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise); le aliquote di accisa sui carburanti predetti sono attualmente stabilite nell'Allegato I al medesimo testo unico.

In concomitanza con il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive in materia di accise, a decorrere dal 1° gennaio 1993 le preesistenti imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi (in cui i carburanti erano ricompresi) sono venute a cessare e sono state integralmente sostituite dalle accise sugli oli minerali, categoria poi confluita nei prodotti energetici, le cui aliquote sono state stabilite dal legislatore nazionale, nel rispetto, naturalmente, dei livelli minimi comunitari, attualmente fissati dalla direttiva 2003/96/CE.

Successivamente all'armonizzazione comunitaria si sono succedute, soprattutto nel periodo 2011-2014, una serie di disposizioni legislative che hanno previsto incrementi delle aliquote di accisa sui carburanti – in particolare benzina e gasolio per autotrazione – per far fronte ad esigenze di bilancio a copertura di oneri aventi carattere permanente o temporaneo e ciò, talvolta, anche allo scopo di finanziare eventi straordinari o imprevisti, come, ad esempio, calamità naturali.

I vari provvedimenti normativi volti ad incrementare le predette aliquote hanno quindi rideterminato, ogni volta, le aliquote stesse che pertanto risultano, nel valore stabilito con tali provvedimenti di

aumento, del tutto indipendenti dalla storia e dalla cronologia degli aumenti precedentemente, a vario titolo, intervenuti.

In particolare, l'ultima di tali variazioni di tassazione è stata introdotta con l'articolo 1, comma 487, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013). Con tale disposizione, il legislatore ha confermato le aliquote di accisa sul gasolio e sulla benzina, impiegati come carburanti, nelle misure precedentemente fissate dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789, (adottata ai sensi dell'articolo 33, comma 30, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – legge di stabilità per l'anno 2012).

In questo contesto va, dunque, sottolineato che le aliquote di accisa rideterminate in aumento per un periodo predefinito di tempo sono state rese permanenti con apposita disposizione di legge ovviamente per far fronte ad esigenze di bilancio.

Solamente in un caso le aliquote di accisa fissate su benzina e gasolio usato come carburante, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 145733 del 23 dicembre 2013, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2014, hanno cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2014.

Ciò ha comportato la reviviscenza, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle minori aliquote di cui al citato articolo 1, comma 487, della legge n. 228 del 2012, che – tuttora in vigore – sono pari per la benzina ad euro 728,40 per mille litri di prodotto e per il gasolio usato come carburante ad euro 617,40 per mille litri di prodotto.

In questo quadro risulta palese che l'accisa, inclusa quella che grava su benzina e gasolio, non è costituita da una serie di componenti, ma ovviamente il tributo è uno solo e la sua aliquota

aumenta o diminuisce sulla base di espressa previsione di legge. In tal senso, quindi, non sono ravvisabili « componenti dell'aliquota delle accise » riferibili a situazioni straordinarie ora cessate.

Per quanto attiene invece alla possibilità di stabilire eventuali riduzioni delle aliquote di accisa sui predetti carburanti, così come specificamente richiesto dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che le stesse risulterebbero fattibili dal punto di vista tecnico purché le aliquote, rideterminate, risultino comunque superiori alle aliquote minime unionali indicate nella direttiva 2003/96/CE. Parimenti occorre tenere conto che dalle predette riduzioni deriverebbero ingenti minori entrate per l'erario, proporzionali direttamente all'entità delle riduzioni praticate e che potrebbero essere quantificate soltanto in sede di elaborazione di una puntuale proposta normativa.

In ultimo, corre l'obbligo di segnalare che l'articolo 19, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, ha previsto, a copertura di oneri derivanti da interventi volti a finanziare il meccanismo di aiuto alla crescita economica (ACE), un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché del gasolio usato come carburante, da adottare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 30 novembre 2018, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Pertanto, perdurando sulla base della descritta previsione normativa, occorrerà procedere all'emanazione di una determinazione direttoriale che rimoduli in aumento le aliquote di accisa sui menzionati prodotti.

ALLEGATO 6

5-00481 Fregolent: Assoggettamento all'imposta municipale unica delle piattaforme di rigassificazione ubicate in acque territoriali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono il Governo non ritenga di assumere le necessarie iniziative volte a dare attuazione all'articolo 1, comma 728 della legge n. 205 del 2017, « ponendo termine ad un contenzioso tributario avviato da numerosi anni tra concessionari di impianti in acque territoriali e comuni costieri, evitando ingiustificate penalizzazioni a danno degli enti locali interessati ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La cennata disposizione di cui all'articolo 1, comma 728, della legge di bilancio per il 2018 disciplina una particolare fattispecie, poiché stabilisce che « Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili ».

Pertanto, deve preliminarmente osservarsi che la norma riguarda esclusivamente i rigassificatori, i quali però non possono essere equiparati per caratteristiche strutturali e funzionali alle piattaforme petrolifere nel cui novero rientrano anche quelle oggetto della QT in esame.

Allo stato attuale, non esistono ulteriori norme che disciplinano la tassazione di altri manufatti siti nel mare territoriale.

Per quanto concerne gli aspetti di ordine catastale, il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle entrate hanno già espresso con propri documenti di prassi l'avviso che, a legislazione vigente, non è possibile assoggettare ad IMU le piattaforme petrolifere, dal momento che la disciplina del tributo escludeva detti manufatti dal presupposto impositivo dell'IMU.

Le ragioni di tale assunto devono essere ricercate nella circostanza che gli stessi non possono essere accatastrati a meno di uno specifico intervento normativo, poiché « è l'Istituto idrografico della Marina » e non « l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali » di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, « l'Organo Cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani ». (cfr. Ris.3/DF del 1° giugno 2016).

Questo orientamento interpretativo è stato condiviso dalla Commissione tributaria di Forlì che ha comunque ritenuto di non dover seguire l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione e, quindi, di escludere dalla tassazione le piattaforme petrolifere antistanti il territorio comunale di Cesenatico.

Deve, altresì, evidenziarsi che la presunta perdita di gettito vantata dal Comune in que-

stione non appare, allo stato attuale, in alcun modo verificabile anche perché manca l'esatta riferibilità del manufatto al comune di Cesenatico non essendo stati prestabiliti i necessari criteri di georeferenziazione.

A tal riguardo, date le accennate criticità, presso il Dipartimento delle Finanze

è stato istituito un tavolo tecnico per l'esame delle tematiche coinvolte dalle pronunce della giurisprudenza sulle tematiche di cui si discute, assumendo come compito pregiudiziale proprio quello di individuare i predetti criteri di georeferenziazione.

ALLEGATO 7

5-00482 Trano: Applicazione della quota variabile della TARI sulle pertinenze delle abitazioni catastalmente distinte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono di conoscere quali soluzioni possano essere adottate dai Comuni che, a seguito dell'interpretazione fornita dalla circolare del Ministero dell'economia e della finanze n. 1/DF del 20 novembre 2017 in ordine all'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) alle pertinenze delle abitazioni, si trovino a dover affrontare la problematica relativa al ricalcolo delle tariffe per gli anni 2014-2015-2016-2017 con conseguente richiesta della differenza a conguaglio ovvero rimborso dell'eccedenza versata per singola utenza. Nell'ottica di voler garantire la copertura integrale dei costi del servizio e la neutralità dell'operazione, gli Onorevoli interroganti chiedono pertanto di sapere se le somme da rimborsare potrebbero trovare piena compensazione con le maggiori entrate incassate dai soggetti che hanno indebitamente fruito di una tassazione inferiore.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Va anzitutto preliminarmente osservato che con la citata circolare n. 1/DF non sono stati diffusi « nuovi criteri applicativi » e che i pareri e i chiarimenti offerti hanno la funzione di fornire un'interpretazione univoca delle norme tributarie per tutto il territorio nazionale. Tuttavia, essendo riferiti a tributi per i quali la potestà impositiva è propria di un Ente locale, tali documenti non sono strettamente vincolanti per i Comuni, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso peraltro che il Ministero rispetto al Comune, non si pone in posizione di superiorità gerarchica.

Ciò premesso, si rammenta che la problematica concernente il calcolo della parte variabile della TARI relativa alle utenze domestiche ha avuto origine, come specificato anche nella predetta circolare, dalla risposta fornita all'interrogazione in Commissione n. 5-10764 dell'On.le L'Abbate – Chiarimenti circa le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (TARI) – ripresa nella risposta a un quesito posto nell'ambito di Telefisco 2018.

In tali occasioni è stato chiarito che « se un comune ha effettivamente coperto con il gettito della tassa esattamente il costo del servizio, le modalità con cui i singoli enti locali procedono alla copertura delle somme rimborsate ai contribuenti rientrano nella sfera di autonomia degli stessi ».

Per quanto riguarda in particolare il riferimento all'espressa richiesta formulata nell'interrogazione in esame, nei documenti innanzi citati è stato affermato che « l'operazione prospettata deve essere contenuta nei limiti consentiti dai principi di generali in materia di autotutela amministrativa sanciti dalla legge n. 241 del 1990 e precisati dalla giurisprudenza amministrativa. Occorrerà in particolare tenere nella debita considerazione che la delibera che ridetermina le tariffe della TARI, come osservato nel quesito, comporterebbe in molti casi la richiesta di conguagli a carico dei soggetti privi di unità pertinenziali, i quali però hanno fatto legittimo affidamento su un calcolo effettuato dal comune in base al quale hanno corrisposto un minore importo della TARI. Quindi nell'ipotesi prospettata

nella domanda occorre ponderare l'interesse pubblico a ripristinare la corretta applicazione dell'entrata con l'interesse dei singoli contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento sull'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria liquidata e richiesta dallo stesso comune».

Con riferimento alla possibilità di individuare altre soluzioni non si può far altro che rinviare alla possibilità di far fronte ai rimborsi attraverso la copertura a carico del bilancio generale del comune. Tale possibilità si evince da quanto affermato dalla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana nella deliberazione n. 73 del 2015 e da quanto di recente ribadito dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nella delibera n. 139 del 9 maggio 2018 laddove si legge che «qualora il Comune, a partire dall'anno 2014, dovesse avviare una procedura di rimborso (d'ufficio o su istanza di parte) della quota variabile applicata alle autorimesse, la sua copertura finan-

ziaria non deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della Tari come "costo del servizio"». Dunque, in risposta al secondo quesito formulato dall'ente, questa Sezione esprime il seguente principio di diritto: «il rimborso della quota variabile della TARI non dovuta e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale».

Pertanto, allo stato attuale, continua a non essere praticabile l'altra soluzione anch'essa prospettata in occasione di Telefisco 2018 di «riportare nel nuovo Piano finanziario lo scostamento negativo tra gettito preventivato e quello effettivamente risultante a consuntivo, ipotesi questa che si verificherebbe, tra l'altro, laddove il comune procedesse al rimborso della TARI non dovuta» poiché è possibile riportare per intero solo l'eccedenza di gettito.

ALLEGATO 8

5-00483 Centemero: Normativa in materia di riporto delle perdite per le imprese in regime di contabilità semplificata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle novità introdotte dall'articolo 1, comma 17 e seguenti, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), che riguardano la possibilità per le imprese in regime di contabilità semplificata di imputare integralmente il costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa (posto che nel nuovo regime non assumono più rilevanza le rimanenze iniziali e finali).

Tenuto conto che l'eventuale perdita d'esercizio per le imprese che adottano tale regime non può essere riportata negli anni successivi, detta modifica normativa può comportare gravi conseguenze per le imprese con rimanenze finali di ammontare elevato, e pertanto gli Onorevoli interroganti chiedono «quali iniziative intenda adottare per scongiurare il rischio di fallimento di due milioni di imprese eventualmente introducendo una norma correttiva, che, in caso di perdite, consenta il riporto delle stesse negli anni successivi, senza limitazione alcuna».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue.

In base alla disciplina della contabilità semplificata, quale risulta dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2017, nella determinazione del reddito, essendo stato introdotto il criterio di cassa, non assumono più rilevanza le rimanenze iniziali e finali di cui agli articoli 92, 93 e 94 del TUIR.

Tuttavia, per evitare la doppia imposizione, nel primo anno di applicazione del principio di cassa, il reddito del periodo di

imposta in cui si applica il regime semplificato in base al nuovo criterio va ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Con riferimento alle perdite, invece, la legge di bilancio per il 2017 non ha modificato la disciplina dettata dall'articolo 8 del TUIR. Ai sensi di tale disposizione le perdite delle imprese in contabilità semplificata sono sottratte agli altri redditi eventualmente posseduti senza, tuttavia, possibilità di riporto dell'eventuale eccedenza negli anni successivi.

Resta ferma la possibilità di optare per il regime ordinario qualora il contribuente non dovesse trovare conveniente il regime di cassa. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come sostituito dall'articolo 1, comma 22, della legge di bilancio per il 2017, infatti, dispone, comunque, al comma 8, la facoltà per il contribuente di optare per un triennio per il regime ordinario.

Ciò premesso, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina è stata valutata, nel corso di tavoli tecnici e attraverso contatti con le associazioni di categoria, la possibilità di apportare correttivi alle disposizioni sulle imprese minori.

In esito a questi incontri sono state vagliate le diverse soluzioni volte a risolvere le criticità in tema di riporto delle perdite per le imprese minori.

Dette ipotesi sono allo studio di questo Governo che si propone di intervenire, compatibilmente con i vincoli di bilancio, nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	31
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni in materia di editoria.	
5-00484 Marrocco: Sugli interventi a sostegno della professione di giornalista e poligrafico .	31
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	34
5-00485 Di Giorgi: Sulla tutela della libertà di stampa e di informazione	32
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	36
5-00486 Lattanzio: Sulle misure a tutela degli autori in previsione dell'approvazione della direttiva europea sul <i>copyright</i>	33
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	38

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 settembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vito Claudio Crimi.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso e la *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni in materia di editoria.

5-00484 Marrocco: Sugli interventi a sostegno della professione di giornalista e poligrafico.

Luigi CASCIELLO (FI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Patrizia MARROCCO (FI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta, ritenendo che, ancora una volta, la risposta del Governo contiene una posizione politica e un linguaggio intimidatorio. Si riferisce, in particolare, alla minaccia di tagli all'editoria associata all'idea che le testate giornalistiche, anziché riconoscere i meriti del Governo, ne parlano male. Chiede quindi di conoscere quali siano i

meriti dell'Esecutivo, tenuto conto che da giugno a oggi sono venuti a mancare un milione di posti di lavoro. Ricorda che le maggiori testate giornalistiche, quali « la Repubblica », « il Corriere della sera » o « il Fatto Quotidiano », non ricevono contributi statali, ma vivono delle copie che vendono e di pubblicità, e che i finanziamenti sono previsti per giornali di fondazioni, cooperative e testate parrocchiali. Afferma, quindi, che un sottosegretario che diffonde notizie false sulla stampa per screditare i giornali non allineati non può avere la delega all'Editoria e dovrebbe quindi dimettersi. Sulla questione del *copyright*, sostiene che si sta favorendo la pirateria su Internet, i cui siti andrebbero gestiti con regole e trasparenza anche per contrastare il dilagare di quelli che promuovono tra i giovani il *cyberbullismo*, il terrorismo o che, per esempio, consentono l'acquisto di fiale velenose. Invita il Governo a tutelare da tutto ciò il Paese e a non limitarsi a usare la piattaforma Rousseau per attaccare, screditare e seminare odio e invidia o per aizzare le folle. La rete, se utilizzata nel modo giusto, dovrebbe incoraggiare i giovani al fare, al sapere, alla cultura, all'istruzione e dare ossigeno a tutti i lavoratori spaventati, ai giornalisti, agli autori, ai produttori a chi vive del proprio ingegno e creatività in un settore che vanta centinaia di posti di lavoro. Ritiene che le parole del sottosegretario conducano a un aumento della disoccupazione e a rubare speranza anziché infonderla. Afferma che chi siede al Governo dovrebbe rappresentare tutto il popolo italiano, non solo quella parte che l'ha votato, aggiungendo che le forze governative non rappresentano la maggioranza degli italiani, visto che quasi il 30 per cento dei cittadini non si è recato a votare, ma rappresentano solamente un terzo degli elettori. Ricordando le parole del Presidente della Repubblica sulla libertà di stampa quale elemento costitutivo della democrazia, invita l'Esecutivo a proteggere e sostenere l'informazione, anziché additarla come un bersaglio. Si augura che la campagna elettorale finisca e che ci si possa confrontare su questioni reali e sul

valore del pluralismo. Conclude rivolgendo al Governo l'invito a non varare leggi *contra personam*, ma a tutela di tutti i lavoratori e delle imprese che producono lavoro.

5-00485 Di Giorgi: Sulla tutela della libertà di stampa e di informazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele ANZALDI (PD), replicando, dichiara di aver trovato in parte condivisibile la risposta del rappresentante del Governo, soprattutto là dove evidenzia che le fonti di finanziamento sono tante e che c'è qualche spreco. Peraltro, ritiene che i problemi di fondo siano altri: più che i giornalisti pagati troppo, il problema sono i moltissimi giornalisti che scrivono quotidianamente in cambio di retribuzioni irrisorie e che andrebbero tutelati. A parte però le questioni di merito, reputa inaccettabile il tono e lo spirito con cui il Governo sta preparando le sue riforme: da molte dichiarazioni di esponenti di Governo emerge che il taglio dei finanziamenti all'editoria sarebbe una misura di ritorsione per colpire la stampa che non sostiene le scelte della maggioranza. Che ci siano casi di notizie false o errate, è indubbio. Ma si potrebbe contrastare questo fenomeno mediante un maggior coinvolgimento dell'Ordine dei giornalisti. La maggioranza, tra l'altro, dovrebbe riconoscere che l'attuale sistema non ha impedito ed ha anzi consentito, in piena libertà, la nascita e la crescita di un movimento politico nuovo, che ora è alla guida del Paese. Il sistema ha quindi dimostrato di funzionare. Non è ragionevole pensare di smontarlo senza avere una valida alternativa da proporre. Assicura quindi il sostegno del Partito democratico sulla riduzione degli sprechi, ma preannuncia anche

una forte opposizione ad ogni azione volta a mettere in difficoltà quelle testate che non sostengono il Governo: non lo meritano né i giornalisti, né gli stessi partiti di maggioranza. Sarebbe, a suo avviso, un ricatto inaccettabile.

5-00486 Lattanzio: Sulle misure a tutela degli autori in previsione dell'approvazione della direttiva europea sul *copyright*.

Paolo LATTANZIO (M5S) illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo LATTANZIO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta, che è stata articolata e non scontata ed è entrata nel merito. Invita il Governo ad andare avanti contro una strategia comunicativa delle opposizioni orientata alla demagogia e basata sulla paura. Condivide l'idea che il contrasto alle fandonie o *fake news* debba avvenire attraverso l'educazione alla cultura e il giornalismo indipendente, libero da pregiudizi e basato sui dati. Apprezza la volontà del Governo di

mantenere viva la discussione sugli aspetti più controversi della proposta di direttiva sul *copyright* approvata dal Parlamento europeo, con particolare riferimento ai dibattuti articoli 11 e 13, ritenendo che l'articolo 11, in particolare, risulti di spiccato impatto per i temi che stanno più a cuore al Movimento 5 Stelle, in quanto reca un pregiudizio ai piccoli editori, come correttamente rilevato dal sottosegretario. Ritiene che Internet sia, sì, un mostro che va gestito, ma anche una magnifica risorsa da regolamentare a livello europeo, anche se si è già in ritardo per questo. Accoglie con favore l'attenzione manifestata dal Governo nei confronti delle opere creative e condivide la volontà espressa dall'Esecutivo, nel caso la direttiva europea venga approvata senza le modifiche auspiccate dal suo gruppo, di fare il possibile, nel recepirla, per attutirne gli effetti collaterali. Conclude, apprezzando il riferimento all'educazione al « valore dell'opera culturale », nonché l'impegno a sostenere l'innovazione.

Paola FRASSINETTI (Fdi), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.05.

ALLEGATO 1

5-00484 Marocco: Sugli interventi a sostegno della professione di giornalista e poligrafico.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come si può immaginare che azioni palesemente finalizzate all'efficienza e uguaglianza del sistema dell'editoria e dell'informazione, che ad oggi non garantisce minimamente pluralismo ideologico e libertà di manifestazione del pensiero, possa ledere il nostro Stato democratico violando un diritto fondamentale della Costituzione (articolo 21)?

Anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, all'articolo 19 si riconosce ad ogni individuo il diritto di ricercare informazioni e notizie servendosi di qualsiasi mezzo.

La libertà d'informazione, dunque, così come sancita dall'articolo 21 della Costituzione, non è altro che un'articolazione dei diritti fondamentali di informare, di informarsi e di essere informati.

Questi sono i principi che ci hanno ispirato e che tuteleremo in ogni scelta normativa!

Non capisco quindi come si possa definire « incontrastato » il flusso di informazioni provenienti dal *web*, quasi a voler suggerire che si debba contrastare il flusso di informazioni del *web*.

Con riferimento ai tetti sulla raccolta pubblicitaria, non ho introdotto un tema nuovo, ma è un tema che è al centro del dibattito da almeno 30 anni, che non riguarda uno specifico soggetto imprenditoriale, come invece nel dibattito giornalistico si è voluto cavalcare, ma credo che si debba riprendere, nelle aule parlamentari, un equilibrato dibattito sul tema, affinché le risorse pubblicitarie possano essere distribuite con una logica che garantisca il pluralismo e attenui le posizioni dominanti.

Ma non è nel contratto di governo e mi auguro, come ho già detto, che possa essere oggetto di ampia e partecipata discussione parlamentare.

In merito ai fondi pubblici all'editoria, mi permetto di sottolineare, come ho già avuto modo di fare, che il fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione deve essere preservato, ma finalizzato e realmente utile a preservare e a supportare un settore di pubblica utilità nella sua interezza, aiutando l'intera filiera coinvolta a esplicitare nel migliore dei modi il proprio operato a garanzia di pluralismo, innovazione e libertà dell'informazione. Ad oggi, tutto questo non si è realizzato, in quanto lo stesso Fondo pubblico è servito, più che altro, a finanziare i singoli Editori, in particolare quelle tre, quattro testate ..., che da sole ricevono la grande parte dei fondi (es. 2017 – *Avvenire* euro 5.990.900, *Libero* euro 5.276.103, *Italia Oggi* euro 4.844.749, *Manifesto* euro 3.064.804,00, *Quotidiano del Sud* euro 2.820.030), generando disparità con altre testate giornalistiche altrettanto meritevoli e quindi non garantendo né pluralismo né libertà dell'informazione.

Ribadisco e confermo quanto detto in merito ad alcune testate, a tiratura nazionale, che a mio avviso creano una distorsione nel pluralismo, in quanto hanno una evidente condizione di vantaggio nei confronti degli altri giornali che arrivano allo stesso pubblico, e drenando una enorme quantità di risorse le sottraggono a finalità più utili all'intero sistema editoriale.

Credo che, nelle more del superamento del contributo diretto, almeno un tetto

massimo alla quantità di contributi che una singola testata possa ricevere sia auspicabile.

In merito all'abolizione dell'Ordine dei Giornalisti, premesso che non ho mai detto che tali funzioni debbano essere svolte dai *social media manager*, ritengo comunque che l'avvento di un nuovo modo di comunicare presuppone la definizione di nuovi modelli professionali, e quindi limitarsi a definire i «giornalisti» in quanto iscritti all'ordine come unici detentori della capacità di fare informazione di qualità e, come sostiene l'interrogante, «fondamentale argine ad una deriva culturale e sociale» mi sembra abbastanza anacronistico, vuol dire non vedere il mondo che cambia.

Premesso questo, l'Ordine dei giornalisti, così come ad oggi strutturato, si è rivelato inefficiente e inadeguato ai cambiamenti e alle dinamicità tipici di una professione in continua e rapida evoluzione, e le uniche modifiche effettuate sono state rivolte esclusivamente a ridefinire la *governance*, peraltro con risultati non soddisfacenti.

È diventato sempre più necessario liberare energie che rafforzino i principi costituzionali di garanzia democratica. E per farlo riteniamo sia sempre più necessario adeguare l'Italia alla maggior parte dei paesi del mondo dove la figura professionale del giornalista è libera da Ordini e condizionamenti, ma solamente regole che garantiscano piena autonomia e indipendenza sul lavoro.

In Francia la fonte principale dell'ordinamento professionale del giornalista è la legge del 29 marzo 1935 che sancisce il criterio della prevalenza: può definirsi giornalista colui che deriva la maggior parte del suo reddito dall'esercizio della professione giornalistica.

Nel Regno Unito vige un liberismo quasi assoluto: non esiste un contratto

collettivo di lavoro per i giornalisti, né l'obbligo di registrazione di una testata e neppure particolari requisiti per fare il direttore di testata e così via.

Dunque, l'abolizione dell'Ordine è un tema all'ordine del giorno del governo e la legislazione italiana prevede già strumenti adeguati a disciplinare le categorie professionali per le quali non esiste un albo professionale, ed è la legge sulle professioni non regolamentate (legge n. 4 del 14 gennaio 2013), e renderebbe il sistema più libero, efficiente, riducendo precariato e disoccupazione, oltre ad aprire a nuovi scenari che si possano adattare con più flessibilità al mondo dell'informazione che cambia radicalmente e velocemente.

Infine, con riferimento alle *fake news*, condividiamo le preoccupazioni espresse con riferimento alla potenziale lesione del diritto dei cittadini ad avere una corretta informazione. Ma dobbiamo tuttavia constatare che si tratta di un fenomeno comune a carta stampata e rete, cambiando solo la loro capacità di penetrazione al pubblico, quindi l'essere giornalista, di per sé, non è garanzia di esenzione dalla possibilità di veicolare *fake news*.

Il principale strumento per contrastare le *fake news* è l'educazione, la cultura, la capacità di saper leggere una informazione, valutarne l'attendibilità (e oggi la rete offre uno strumento più rapido anche nel contrasto alle *fake news*, rendendo accessibile il *fact checking* a chiunque in modo semplice e rapido).

Ecco perché immaginare un sostegno all'editoria che passi dal finanziamento all'offerta al finanziamento della domanda, incentivando l'accesso ad un più ampio spettro di organi di informazione potrebbe costituire un significativo strumento di supporto a tale processo culturale.

ALLEGATO 2

5-00485 Di Giorgi: Sulla tutela della libertà di stampa e di informazione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Non entriamo nel merito delle scelte politiche dei Governi precedenti. I fatti parlano da sé. Basterebbe citare un solo giornale... *l'Unità*, per rappresentare la dimensione di quanto queste misure siano state molto efficaci.

Partiamo invece dal Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Premesso che proprio una delle fonti di alimentazione di questo fondo, e cioè il contributo di solidarietà a carica dei concessionari della pubblicità, pur essendo stato introdotto nella legge non è mai stato applicato per mancanza del decreto attuativo, è stato chiamato « fondo al pluralismo » ma in realtà è stato semplicemente cambiato il nome, nascondendo dietro questo nome altisonante e di effetto « pluralismo », a ciò che di fatto è, finanziamento pubblico a quotidiani e periodici, infatti la grande maggioranza delle risorse sono destinate a perpetuare il finanziamento pubblico diretto ai giornali.

Ciò crea inevitabilmente un rapporto di diretta dipendenza tra molte testate che percepiscono i contributi e la politica che li dispone, li reitera e in un certo qual modo li garantisce. Abbiamo utilizzato il termine « dipendenza », perché se questo contributo dovesse venire a mancare, molte testate farebbero fatica a restare in piedi. In altre parole è proprio il vincolo di dipendenza dalla politica a mettere a rischio la libertà di stampa, non il suo contrario.

Il Presidente Mattarella, che ringrazio per il suo autorevole intervento di qualche giorno fa, purtroppo a mio avviso usato e strumentalizzato impropriamente, ebbe a dichiarare: « Una stampa credibile, sgom-

bra da condizionamenti di poteri pubblici e privati (...), sono strumenti importanti a tutela della democrazia ». Credo che su questo non si possa che essere tutti concordi. Ma è legittimo chiedersi se non sia il finanziamento pubblico, naturalmente così come è stato concepito, a costituire un fattore di condizionamento nei confronti dei giornali, piuttosto che rappresentare un elemento di garanzia e di tutela dell'informazione.

È quando parlo di finanziamento pubblico, mi riferisco a tutto il sistema di finanziamento, che passa dai contributi diretti, dai rimborsi per le spese telefoniche, alle agevolazioni postali, al sostegno ai prepensionamenti e alle ristrutturazioni industriali, al credito d'imposta, insomma fonti di finanziamento ce ne sono tante,

Questo Governo intende tutelare pienamente la libertà di stampa e d'informazione nel nostro Paese. La tutela della libertà di stampa non ha nulla a che vedere con il finanziamento pubblico ai giornali.

E proprio per questo motivo intendiamo portare avanti iniziative volte a tutelare la libertà di stampa, la libertà dei giornalisti di svolgere il proprio lavoro.

Innanzitutto con iniziative legislative volte a tutelare i giornalisti dalle querele per diffamazione a scopo intimidatorio, che tutela anche le testate spesso corresponsabili della pubblicazione di contenuti ritenuti diffamatori, e a tutelare le fonti degli stessi giornalisti.

Vogliamo intervenire perché siano superate le forme di precariato nel giornalismo, per farlo serve lo sforzo di tutti anche da parte della categoria.

Quando ho fatto riferimento ai tetti pubblicitari, non intendevo assolutamente immaginare una azione punitiva o lesiva di alcune imprese, quella è stata una libera interpretazione dell'intervistatore al quale ho infatti risposto « non è il mio linguaggio ». È però vero che oggi la maggiore sofferenza lamentata da molte testate è la scarsa raccolta pubblicitaria, spesso drenata da circuiti diversi non sempre motivatamente. Quindi intervenire perché le risorse messe a disposizione dalla raccolta pubblicitaria siano redistribuite, anche intervenendo sulla effettiva attuazione del contributo di solidarietà, sarebbe un vero incentivo al pluralismo.

È poi mia intenzione valutare iniziative volte a spostare i contributi dall'offerta alla domanda, cioè dal sostegno diretto agli editori, al sostegno diretto ai cittadini, che intendono acquistare un abbonamento ad un quotidiano.

La trasparenza degli inserzionisti pubblicitari. Lo stesso articolo 21 della Costituzione, citato dagli interroganti, prevede la possibilità di stabilire, con norme di

carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa. Ed in quest'ottica può anche essere letto l'obbligo per gli editori di pubblicare nel dettaglio l'assetto societario che controlla la testata, rendendo espliciti i detentori dei pacchetti di controllo. È una questione di trasparenza: il lettore deve sapere quando legge a chi riferisce la proprietà del giornale.

Ma la esistenza di un giornale spesso dipende anche da chi investe in inserzioni pubblicitarie. Nel momento in cui alcuni investitori pubblicitari hanno un ruolo determinante nel complesso della raccolta pubblicitaria, possono essere definiti soci di fatto. Anche in questo caso la trasparenza credo che sia dovuta ai lettori.

Con riferimento infine all'informazione primaria, abbiamo allo studio un meccanismo mediante il quale le agenzie di stampa siano stimolate a porre in essere piani industriali basati in primis sullo sviluppo del digitale, allo scopo di accrescere la loro capacità di stare sul mercato.

ALLEGATO 3

5-00486 Lattanzio: Sulle misure a tutela degli autori in previsione dell'approvazione della direttiva europea sul *copyright*.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Innanzitutto mi permetta di sottolineare che la posizione contraria a questa direttiva ha motivazioni profonde che non hanno nulla a che vedere con la difesa delle posizioni dominanti degli *over the top*.

La riforma del *Copyright* approvata dal Parlamento europeo non tiene conto della sempre maggiore velocità del progresso tecnologico.

Una regolamentazione che forse sarebbe stata utile 10 anni fa nasce adesso già fuori dal tempo, e i tempi prevedibili per una sua eventuale approvazione definitiva lasciano intravedere che sarà già vecchia e inapplicabile.

Desti particolare preoccupazione l'articolo 13 che, mirando ad introdurre una responsabilità per le piattaforme, determinerà l'introduzione di un meccanismo di filtraggio preventivo (in autotutela) dei contenuti caricati dagli utenti, e conseguentemente alla limitazione della libera circolazione dei contenuti in rete.

Appare paradossale che proprio i sostenitori di questa direttiva, da una parte invochino limitazioni allo strapotere dei cosiddetti « *over the top* » e dall'altra conferiscano loro la facoltà di decidere se e quale contenuto possa essere caricato in rete.

Nello specifico il Governo si impegnerà nelle trattative che si svolgeranno presso gli organi europei a ciò deputati, affinché siano stralciati i discussi articoli 11 e 13 della direttiva o comunque modificati limitandone la portata.

Qualora dovesse essere approvata, chiaramente la discrezionalità del Governo sarà limitata, pertanto non potremmo che

attivarci per recepirla cercando di attutirne gli effetti collaterali con particolare riferimento:

al pluralismo dell'informazione cercando di ridurre le conseguenze negative che si avrebbero per i piccoli editori dall'applicazione dell'articolo 11;

alla libera circolazione dei contenuti in rete, scongiurando il rischio che i gestori delle piattaforme di intermediazione, per sottrarsi alle nuove responsabilità che la Direttiva potrebbe imporre loro, restringano sensibilmente la possibilità per gli utenti di pubblicare contenuti *online* garantendo, ad esempio, che la rimozione di contenuti che meriterebbero di restare *online* (falsi positivi) costituiscono una condotta illecita almeno quanto non rimuovere un contenuto pubblicato in violazione del diritto d'autore.

Restiamo, peraltro, perplessi sulla compatibilità della Direttiva con la Carta europea dei diritti fondamentali e, quindi, qualora le sue disposizioni fossero contestate dinanzi al Tribunale e/o alla Corte di Giustizia la posizione del Governo sarebbe, coerentemente, con quella sin qui tenuta, quella di chi non ritiene che la proposta di direttiva costituisca un compromesso ragionevole tra libertà di informazione e tutela della proprietà intellettuale.

Non è attribuendo la responsabilità alle piattaforme della veicolazione di contenuti illegali che si curano gli interessi degli autori (con repertori più o meno commerciali).

Occorre innanzitutto rendere più trasparente e libero il mercato dell'intermediazione dei diritti, intervenendo sulle regole che ancora oggi rendono la Siae come soggetto monopolista di fatto che agisce sia come soggetto privato, in regime teorico di concorrenza, che come soggetto che esercita una funzione pubblica.

È proprio la libera circolazione in rete di contenuti che ha permesso a giovani autori, a giovani artisti, di sprigionare tutte le proprie potenzialità, anche al di là delle logiche classiche di intermediazione.

Bisogna poi avviare un percorso educativo (e in questo la scuola potrebbe giocare un ruolo determinante) verso utenti e imprese nella filiera, al «valore dell'opera culturale» anche nella sua dimensione digitale.

La sfida si vince se si riesce a far capire alla gente che produrre informazione e opere creative costa e che se si tiene alle prime bisogna rispettare i diritti di chi – editori e autori – contribuisce alla loro produzione e distribuzione.

Senza educazione non c'è misura di *enforcement* che sia in grado di garantire

per davvero i titolari dei diritti. Decenni di *enforcement* esasperato hanno, purtroppo, contrapposto autori e editori al loro pubblico.

Quanto sta accadendo nell'industria musicale *online* – con piattaforme che si avvicinano al pubblico con servizi sempre più *user friendly* e accessibili (51 milioni di utenti paganti alle piattaforme di *streaming* musicale solo negli Usa) – è la conferma che gli utenti non sono geneticamente pirati e sono disponibili a pagare per la buona musica e, probabilmente, anche per la buona informazione, purché le testate giornalistiche si adeguino alle nuove modalità di fruizione da parte degli utenti, che devono essere semplici, innovative e a costi ragionevoli.

Quindi il Governo interverrà a sostenere ogni iniziativa volta a generare idee innovative, per far incontrare da una parte chi genera contenuti autoriali (con il diritto di veder riconosciuto il valore della propria opera) e dall'altra utenti sempre più consapevoli del valore della produzione creativa.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. C. 684 Lazzarini (<i>Esame e rinvio</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.

C. 684 Lazzarini.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arianna LAZZARINI (Lega), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge di cui la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna (Atto Camera n. 684), di cui è prima firmataria, è volta al riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.

Precisa che non si tratta del semplice mal di testa passeggero; la cefalea cronica, così definita perché caratterizzata da continuità nel tempo e dal fatto che non se ne individuano cause manifeste, è una malattia invalidante vera e propria, molto più diffusa di quanto si possa immaginare.

Può limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro e comporta costi economici e sociali ingenti.

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la cefalea cronica è al terzo posto tra le malattie invalidanti. È tra le prime dieci cause al mondo di disabilità. Solo in Italia colpisce 26 milioni di persone e studi scientifici comprovano che proprio in Italia il costo totale per la sola emicrania è stato, nel 2004, di 3 miliardi e mezzo, costo situato ai livelli più alti tra quelli inerenti alle malattie del cervello: addirittura superiore all'*ictus*.

La cefalea, nelle sue forme primarie (emicrania, cefalea tensiva e cefalea a grappolo), colpisce in media il 12 per cento circa degli individui, manifestandosi prevalentemente nel periodo più produttivo della vita della persona. È evidente, pertanto, che i costi della malattia sono di tipo sia diretto che indiretto, essendo i primi quelli riferibili alle spese relative alla diagnosi e al trattamento e i secondi quelli riferibili all'incidenza delle assenze sul lavoro e alla ridotta produttività.

In Italia, ad esempio, la spesa sanitaria annua, che per ogni soggetto affetto da emicrania episodica ammonta a circa 800

euro, sale a più di 2600 euro, quindi a più del triplo, per ogni paziente con emicrania cronica.

I dati Istat sulla diffusione della cronicità per classi di età smontano altresì un luogo comune che individua la cronicità come un problema della terza età: la cefalea riguarda il 10,6 per cento dei 25-44enni, e l'8,1 per cento degli *over 75*; nelle donne, la cefalea ricorre tre volte più frequentemente che negli uomini, in particolare nella quarta decade di vita.

Entrando nel merito del contenuto della proposta di legge, fa presente che essa si compone di un articolo unico, il cui comma 1 prevede il riconoscimento come malattia sociale della cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente, mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante.

Le forme di questo tipo di cefalea riconosciute sono elencate al medesimo comma 1 dell'articolo 1. Si tratta di emicrania cronica e ad alta frequenza; cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici; cefalea a grappolo cronica; emicrania parossistica cronica; cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione (SUNCT); emicrania continua.

Il comma 2 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, effettui l'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961.

Osserva che la cefalea non è inserita nell'elenco nosologico delle malattie: l'anomalia di ciò è evidente se si considera che, data la vastità del problema, esistono in tutta Italia numerosi centri per la diagnosi e la cura della cefalea. Questa patologia rappresenta, come già evidenziato, una malattia di ampia rilevanza sociale e rende necessario riconoscere la cefalea primaria cronica come malattia sociale, affinché questa forma di malattia cronica invalidante, molto spesso considerata invisibile, possa trovare collocazione nei livelli essenziali di assistenza.

Ricorda di essere stata promotrice, nel 2011, in qualità di consigliere della regione Veneto, di un'identica proposta di legge, che il Consiglio regionale, il 20 ottobre 2011, approvò per la sua presentazione alle Camere (Atto Camera n. 4772 della XVI legislatura). Nonostante numerose iniziative analoghe presentate in entrambi i rami del Parlamento anche nella scorsa legislatura, la materia non è stata trattata presso le Commissioni competenti. Politica e istituzioni devono dare quindi una risposta concreta ad un'esigenza particolarmente sentita e alle attese dei pazienti.

Auspica, pertanto, che si possa procedere a un rapido esame della proposta di legge a sua prima firma, affinché la sua approvazione possa finalmente garantire tutela sociale e lavorativa ai tantissimi malati, ma soprattutto dia loro una rinascita e una nuova dignità di vita.

Giuditta PINI (PD) ringrazia la collega Lazzarini per avere presentato la proposta di legge in discussione, ricordando di avere lei stessa presentato un atto analogo nella precedente legislatura, purtroppo non calendarizzato. Segnala, in proposito, di avere nuovamente depositato una proposta di legge sulla materia, che dovrebbe essere assegnata in tempi brevi alla XII Commissione. Ricorda, altresì, il tentativo effettuato nella precedente legislatura, di inserire la cefalea tra i livelli essenziali di assistenza (LEA). Segnala, inoltre, la necessità di assicurare una mappatura uniforme della patologia su tutto il territorio nazionale in quanto allo stato attuale le aziende sanitarie locali utilizzano parametri diversi.

Nell'osservare che l'incidenza della cefalea è decisamente più accentuata tra le donne, si interroga se ciò rappresenti un fattore che contribuisce all'insufficiente riconoscimento di tale patologia, rispetto alla quale non sempre si registra un'adeguata preparazione del personale sanitario.

Ricorda, quindi, la complessità dei percorsi di diagnosi, segnalando che in molti casi occorrono anni per individuare il tipo specifico di patologia, complessità che si

ripercuote nei percorsi di cura e nel riconoscimento delle conseguenti disabilità. Auspica, infine, una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento in oggetto, al fine di dare una risposta a tantissimi malati e al personale sanitario che opera nei centri di eccellenza.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE), premettendo di essere sempre favorevole ad adottare iniziative legislative che ampliano la tutela della salute, sottolinea che occorre tenere presente il problema delle risorse finanziarie necessarie, rispetto al quale rileva che sarebbe stata opportuna la presenza del Governo nella seduta odierna, al fine di ottenere i necessari chiarimenti. Invita, quindi, ad una riflessione sulla possibilità di estendere il riconoscimento anche ad altre patologie ad alto impatto sociale, pur riconoscendo che in tal modo si correrebbe il rischio di rallentare l'*iter* del provvedimento.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, conferma che la proposta di legge presentata dalla deputata Pini sarà abbinata non appena sarà assegnata alla Commissione. In merito alla presenza del Governo, ricorda che quella odierna è la seduta di incardinamento del provvedimento, e che il Governo fornirà sicuramente le risposte richieste nelle sedute successive.

Leda VOLPI (M5S) reputa importante l'obiettivo della proposta di legge in discussione, richiamando la diffusione di una patologia spesso sottovalutata, che colpisce soprattutto persone in età lavorativa. Nel ricordare le difficoltà inerenti alla diagnosi della cefalea primaria, ribadisce l'importanza del ruolo che possono svolgere in tal senso gli specialisti in neurologia, in particolare se operanti in strutture dedicate.

Doriana SARLI (M5S) ritiene utile porre in evidenza il fatto che in alcuni casi la cefalea può trasformarsi nel corso degli anni da cronica a periodica.

Mara LAPIA (M5S), nel complimentarsi con la relatrice per l'impegno profuso, si

dichiara sorpresa per il fatto che, rispetto a una patologia invalidante e ad alto impatto sociale, non siano ancora state assunte le opportune iniziative legislative. Richiama altresì la problematica dell'abuso di farmaci per contrastare il dolore, che provoca intossicazione, con tutte le conseguenze connesse.

Segnalando, poi, la questione della diffusione della patologia in età pediatrica, ribadisce il proprio sostegno alla relatrice, al fine di conseguire l'obiettivo di una più uniforme tutela della salute sull'intero territorio nazionale.

Marcello GEMMATO (Fdi), a nome del suo gruppo, esprime apprezzamento alla relatrice per il suo impegno rispetto a una patologia estremamente diffusa, a cui non viene prestata la necessaria attenzione. Nel condividere le considerazioni della collega Lapia sui rischi collegati all'abuso di farmaci, richiama nuovamente l'attenzione sul problema delle risorse finanziarie, ricordando anche il preoccupante aumento della spesa sanitaria privata che caratterizza la situazione italiana, segno di esigenze di salute non soddisfatte dal sistema sanitario pubblico. Manifesta pertanto una piena disponibilità a collaborare e ad offrire elementi propositivi per raggiungere gli obiettivi alla base del testo in esame.

Rossana BOLDI (Lega), nel condividere i rilevati espressi dai colleghi intervenuti in relazione alle risorse finanziarie necessarie, segnala tuttavia che occorre effettuare una analisi completa dei costi e dei benefici degli interventi, considerando l'ingente costo sociale della patologia, anche in termini di ore di lavoro perse. Ritiene necessario compiere questo sforzo, pur riconoscendo la difficoltà nell'eseguire tale tipo di valutazione, anche tramite l'apporto del Governo.

Maria Teresa BELLUCCI (Fdi), nell'associarsi all'impegno annunciato dal collega Gemmato, facente parte del suo stesso gruppo parlamentare, ricorda come la cefalea sia frequentemente associata a di-

sturbi del sonno e dell'alimentazione, e che pertanto si può agire in modo globale per favorire una più ampia tutela del diritto alla salute.

Arianna LAZZARINI (Lega), *relatrice*, nel ringraziare tutti gli intervenuti per il loro contributo, invita a leggere la documentazione da lei messa a disposizione dei colleghi al fine di approfondire aspetti specifici della cefalea e il suo grave impatto sulla vita quotidiana delle persone che ne soffrono. Nel ribadire che la proposta in discussione si pone in continuità con il lavoro da lei intrapreso in qualità di consigliere regionale del Veneto e segnalando che essa è frutto di un confronto con specialisti del settore e con le associazioni dei pazienti, si riserva di fornire ulteriori dati relativi ai costi indotti della

cefalea, tema rispetto al quale appare necessario un contributo del Governo. In conclusione, ribadisce l'auspicio che la Commissione possa conseguire in tempi rapidi risultati concreti in relazione a un tema di grande rilevanza.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, il seguito dell'esame della proposta di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.50.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'armata Salvatore Farina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
--	---

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	4
5-00487 Boldrini: Sull'esportazione di armi in Arabia Saudita in relazione alla crisi in atto in Yemen	4
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	7
5-00488 Lupi: Sulla tutela delle comunità cristiane in Medio Oriente	5
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	8
5-00489 Quartapelle Procopio: Sulla posizione del Governo italiano in merito alla vicenda Skripal	5
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	10
5-00490 Delmastro Delle Vedove: Sulla posizione del Governo italiano in merito all'applicazione dell'articolo 7 del TUE nei confronti dell'Ungheria	6
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	11

VI Finanze

INTERROGAZIONI:

5-00047 Foti: Trattamento fiscale delle diverse tipologie di concordato preventivo nell'ambito delle procedure fallimentari	12
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	17
5-00394 Fragomeli: Esenzione dal pagamento della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP)	13
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	19
5-00395 Cancelleri: Compensazione delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo con crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni	13
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	20
5-00396 Mandelli: Termine di presentazione della Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA relativa al secondo trimestre 2018	13
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	22
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00480 Bignami: Misure riguardanti le accise sui carburanti	13
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	24

5-00481 Fregolent: Assoggettamento all'imposta municipale unica delle piattaforme di rigassificazione ubicate in acque territoriali	14
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	26
5-00482 Trano: Applicazione della quota variabile della TARI sulle pertinenze delle abitazioni catastalmente distinte	14
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	28
5-00483 Centemero: Normativa in materia di riporto delle perdite per le imprese in regime di contabilità semplificata	14
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	30
SEDE REFERENTE:	
Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (<i>Esame e rinvio</i>)	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	31
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni in materia di editoria.	
5-00484 Marrocco: Sugli interventi a sostegno della professione di giornalista e poligrafico .	31
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	34
5-00485 Di Giorgi: Sulla tutela della libertà di stampa e di informazione	32
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	36
5-00486 Lattanzio: Sulle misure a tutela degli autori in previsione dell'approvazione della direttiva europea sul <i>copyright</i>	33
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	38

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. C. 684 Lazzarini (<i>Esame e rinvio</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0028690